

REGIONE PUGLIA

15

Resp. a luglio N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Data 01/11/85/11) 11/11/85

OGGETTO Interrogazione parlamentare del Consigliere regionale  
Bortone concernenti: anni di attesa per i cittadini che hanno  
presentato ricorso per il riconoscimento dell'inabilità civile.

Con riferimento alla interrogazione in oggetto citata si comunica che da notizie acquisite da questo Assessorato <sup>pubb.</sup> l'Ufficio di Coordinamento Provinciale di Bari é emerso quanto segue:

La Commissione Regionale invalidi civili, che opera presso il predetto Ufficio, su un totale di 21562 ricorsi ne ha esaminati e definiti 9600, oltre ai ricorsi avanzati ai sensi della L. 18/1980 e per i quali non esiste carico di lavoro arretrato.

I tempi di attesa per i ricorsi normali sono allo stato di circa sei anni; in quanto si stanno definendo quelli inoltrati negli ultimi mesi del 1980.

Nell'intento di ridurre l'abnorme tempo di attesa ereditato dagli anni precedenti é stato aumentato sia il numero delle sedute della Commissione (da due a tre per settimana) che il numero dei soggetti chiamati per ogni seduta (da 10 a 15).

Con tali accorgimenti é stato possibile ridurre da 8 a 6 anni i tempi di attesa ed azzerare il lavoro arretrato per i soggetti aspiranti all'indennità di accompagnamento ai sensi della citata legge 18/1980.

./.

REGIONE PUGLIA PRESIDENZA	
036566	31 LUG. 85

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

Il ritardo in cui l'Assemblea degli Assessori di Bari ha approvato il parere con il quale il ricorso è stato respinto, secondo l'opinione dell'Assessorato ed in mancanza di un provvedimento di competenza, è dovuto a un ritardo, per quanto possibile, nel rispetto dell'ordine di precedenza delle istanze.

Le ragioni del lungo tempo di attesa vanno individuate quindi non nella lentezza della Commissione unica per tutta la Regione, bensì nell'elevatissimo numero dei ricorsi e nel carico di lavoro arretrato dovuto alla inattività per qualche anno della Commissione stessa a causa del ritardo con il quale il Ministero della Sanità provvede, a suo tempo, a sostituire componenti dimissionari o deceduti.

E' fondato ritenere comunque che la Regione Puglia, in sede legislativa (art.12 legge 36/84) abbia ovviato, sulla scorta delle precedenti esperienze, a tale incresciosa situazione prevedendo la <sup>istituzione</sup> situazione ne, in ciascun capoluogo di provincia, di una commissione regionale (due per la Provincia di Bari) per l'esame di ricorsi in argomento.

Con tale decentramento, di imminente attuazione (sono state predisposte le relative delibere di Giunta), le Commissioni opereranno esclusivamente per il territorio provinciale di competenza evitando così "l'intasamento" dell' <sup>Commissione</sup> Commissione regionale di Bari con conseguente notevole riduzione dei tempi tecnici necessari per la chiamata degli interessati a visita da parte del collegio medico.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'  
(Dr. Cosimo Convertino)

AR/rb